

# Comune di Lecce

# DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. LUIGI MANIGLIO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00014/2015-CDR XIV del 18/02/2015

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 00364-2015 del 18/02/2015

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a recupero rifiuti e valutazione di impatto acustico presso lo stabilimento sito alla via G. Dorso nr. 6 – richiedente società Alluxmetal s.r.l.

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 18/02/2015 al 04/03/2015.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'	
Il Sottoscritto ARCH- LUIGI HANIGLIO in qualità di D.R.IGENTE	
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione composta da nº	
digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.	paleo originale minato
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	

Lecce, lì **25 Pt B. 2015** 

SETTORE URBANISTICO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



# Città di Lecce Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa a recupero rifiuti e valutazione di impatto acustico presso lo stabilimento sito alla via G. Dorso nr. 6 – richiedente società Alluxmetal s.r.l.

## Istruttoria dell'ufficio SUAP

#### Premesso che:

- in data 13.06.2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al SUAP per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1
  presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi
  della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei
  seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995,
   n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
   152.

- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato
  che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3,
  comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del
  regolamento;
- la ditta Alluxmetal s.r.l. è attualmente in possesso del provvedimento di esclusione dall'applicazione delle procedura di V.I.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. 11/2001, rilasciato con D.D. della Provincia di Lecce con nr. 2177 del 28.10.2014;
- con nota prot. n. 123961 del 19.12.2014, acquisita al protocollo provinciale con il n. 91565 del 23.12.2014, il SUAP del Comune di Lecce trasmetteva alla Provincia di Lecce, la richiesta presentata dal sig. Stefano Costantini, in qualità di legale rappresentante della Alluxmetal s.r.l. con sede legale ed operativa sita in Lecce alla Via G. Dorso nr. 6 (Zona Industriale), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
  - lettera e): nulla osta di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge 26.10.1995 nr. 447;
  - lettera g): iscrizione nel registro provinciale utilizzatori rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06;
- in particolare, con la citata istanza, la Alluxmetal s.r.l. ha inteso richiedere l'iscrizione nel registro provinciale utilizzatori rifiuti per le tipologie di rifiuti, i quantitativi e le operazioni di recupero di seguito riportate:
  - tipologia 03.01, operazioni di recupero R13 ed R4, 5.000 t/a;
  - tipologia 03.02, operazioni di recupero R13 ed R4, 10.000 t/a;
  - tipologia 05.01, operazioni di recupero R13 ed R4, 10.000 t/a;
- il sito nel quale verrà avviata l'attività di recupero, si svilupperà all'interno di un complesso industriale esistente di proprietà della In. Ser. Salento s.r.l. e dalla stessa ceduta in locazione alla Alluxmetal s.r.l.;
- l'intera area presa in locazione dalla Alluxmetal s.r.l. si estende per circa 17.000 mq. (comprese le aree comuni con altri utilizzatori, le aree accessorie, le aree di viabilità, ecc.);
- l'area destinata alle attività di recupero è parte di quella in locazione estendendosi complessivamente su una superficie di circa 4.000 mq. (di cui circa 1.435 mq. risultano essere superfici coperte, in quanto occupate dall'opificio industriale e dagli uffici, mentre per circa 2.500 mq. risultano essere superfici scoperte ed utilizzate per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi);
- ai fini dell'attività di recupero, la ditta si doterà di un impianto di selezione manuale, di un trituratore bi-albero, di un vaglio rotante elettrico fisso, di una pressa compattatrice, di rilevatore geiger e quantometro nonché dei mezzi necessari alla movimentazione dei rifiuti e del materiale recuperato;
- con riferimento alla tipologia 5.1, visto le dotazioni impiantistiche previste, nel rispetto delle previsioni del D.M. 05.02.1998, la ditta potrà svolgere esclusivamente l'attività di recupero R13, per un quantitativo massimo, ai fini del rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 sub allegato 1 dello stesso decreto, pari a 5.000 t/a;
- con nota prot. n. 4119 del 22.01.2015, la Provincia di Lecce Servizio Attività Produttive ed Economiche trasmetteva al responsabile SUAP Settore Urbanistico e nell'ambito dell'endoprocedimento di A.U.A., il provvedimento conclusivo del S.U.A.P. della Provincia di Lecce nel quale si riporta quanto segue: "ESITO DEL PROCEDIMENTO Il Dirigente del Servizio Ambiente, con nota del 10.12.2014, ha comunicato che lo stesso Servizio, con Determinazione Dirigenziale n.2551 del 10.12.2014, ha provveduto all'adozione dell'A.U.A. relativa al procedimento in oggetto. Detta Determinazione è divenuta efficace in data 11.12.2014. Questo Sportello Unico, conseguentemente, conclude il procedimento n.115/2014 con esito favorevole, nei seguenti termini, gli stessi della citata D.D. n.2551/2014 che, per completezza del presente documento, viene allegata in copia:
  - adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica

Ambientale, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:

- lettera g) :iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.Lgs.
   152/06;
- a favore della Alluxmetal s.r.l. con sede legale ed operativa sita in Lecce alla Via G. Dorso nr. 6 (Zona Industriale), nella persona del legale rappresentante sig. Stefano Costantini, per l'impianto di recupero di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi;
- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013,
   la società è iscritta nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, al numero 192, per le tipologie,
   operazioni di recupero e quantitativi di seguito riportati:

## Allegato 1 sub-allegato 1 del DMA 05.02.1998

Tipologia 03.01	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]			
Provenienza	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione			
Caratteristiche del rifiuto	rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230			
Codici CER 2002	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]			
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.		
	R13 - R4	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb;, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, ne materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi		
Finalità dell'attività di recupero	materia prima s CAEF e UNI.	econdaria per l'industria meto	allurgica conforme alle specifiche CECA, AISI,	
Quantità massima di rifiuto da recuperare richiesta	5.000 t/a	Quantità di rifiuto da recuperare assentita nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 sub allegato 1 del DM 05.02.1998	5.000 t/a	

Tipologia 03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]			
Provenienza	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione			
Caratteristiche del rifiuto	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230			
Codici CER 2002	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]			

Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.			
	R13 – R4	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb;,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, ne materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi			
Finalità dell'attività di recupero	materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.				
Quantità massima di rifiuto da recuperare richiesta	10.000 t/a		Quantità di rifiuto da recuperare assentita nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 sub allegato 1 del DM 05.02.1998	10.000 t/a	

Tipologia 05.01	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili			
Provenienza	centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209			
Caratteristiche del rifiut	1 P. S.	nte di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di enti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche		
Codici CER 2002	[160106] [16	50116] [160117] [160118] [160122]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.		
	R13	messa in riserva di rifiuti con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici		
Quantità massima di rifiuto da recuperare richiesta	10.000 t/a	Quantità di rifiuto da 5.000 t/a recuperare assentita nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 sub allegato 1 del DM 05.02.1998		

- con riferimento alla gestione dei rifiuti la società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni;
  - 1. la capacità annua complessiva di recupero dell'impianto è determinato in 20.000 t/a;
  - 2. nel rispetto della predetta capacità, le quantità massime recuperabili per le singole tipologie non potranno, in ogni caso, superare quelle indicate nelle tabelle sopra riportate;
  - 3. la capacità istantanea di messa in riserva dei rifiuti in impianto è determinata in:
    - a. 600 t per i rifiuti di cui alla tipologia 3.1;
    - b. 600 t per i rifiuti di cui alla tipologia 3.2;
    - c. 300 t per i rifiuti di cui alla tipologia 3.2;
  - 4. l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
  - 5. nello svolgimento dell'attività di recupero R4 per le tipologie di rifiuti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 del DM 05.02.1998, ai fini della produzione di materie prime seconde per l'industria metallurgica (End of Waste), il gestore dovrà rispettare le ulteriori prescrizioni dettate dal Regolamento del Consiglio Europeo nr. 333/2011/UE;
  - 6. prima dell'avvio delle operazioni di recupero, al fine di consentire i controlli di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06, la Società dovrà trasmettere certificato di regolare esecuzione delle opere e relativa documentazione edilizia trasmessa al Comune, il certificato di agibilità dell'impianto riferito alla specifica attività di recupero rifiuti nonché una relazione, rilasciata da tecnico

- abilitato, attestante il rispetto delle prescrizioni poste con il presente provvedimento, completa di: 1) documentazione fotografica delle opere realizzate/installate, 2) dichiarazione di idoneità delle vasche a contenere, per caratteristiche tecniche e volumetrie, le acque derivanti da eventi meteorici aventi tempi di ritorno di almeno 5 anni;
- 7. la società, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura da parte del Comune di Lecce, dovrà provvedere a smaltire come rifiuti le acque meteoriche raccolte nelle vasche a tenuta entro 48 dal termine dell'evento piovoso;
- 8. la società dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio della attività:
- la società dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;
- 10. la società dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
- 11. la società dovrà effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale. Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della Ditta dal Registro Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06 la continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;
- 12. la presente determinazione non vale quale certificato d'iscrizione nel Registro Provinciale, che potrà essere richiesto con apposita istanza;
- la società nell'espletamento delle attività di recupero dei rifiuti dovrà scrupolosamente attenersi all'osservanza delle ulteriori prescrizioni dettate dalla D.D. nr. 2177 del 28.10.2014 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nonché di tutta la ulteriore normativa vigente in materia di tutela ambientale;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a
  quindici anni a decorrere dalla data del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP e si intende adottata
  con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela
  ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva
  responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.
   59/13;
- la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, é consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
- questa autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.
- trasmettere al Servizio Attività Produttive ed Economiche dalla Provincia di Lecce ai fini della successiva notifica del presente atto al Suap del Comune di Lecce che provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D. P. R. n. 59/2013;
- il Suap del Comune di Lecce procederà, prima del rilascio dell'autorizzazione, alle verifiche previste dal D.lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- demandare, inoltre, al SUAP del Comune di Lecce la trasmissione del titolo abilitativo finale di A. U.
   A. ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:
  - Alluxmetal s.r.l. con sede legale ed operativa in Lecce alla Via G. Dorso nr. 6;
  - > Servizio Ambiente della Provincia di Lecce;
  - Polizia Provinciale;
  - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ausl Lecce;
  - > ARPA Puglia Dap di Lecce;
  - Regione Puglia Ufficio Rifiuti;
  - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce;
- pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente."
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie";

## Considerato che:

- con nota acquisita al protocollo provinciale con il nr. 91565 del 23.12.2014, il SUAP del Comune di Lecce ha trasmesso la richiesta presentata dal sig. Stefano Costantini, in qualità di legale rappresentante della Alluxmetal s.r.l. con sede legale ed operativa sita in Lecce alla Via G. Dorso nr. 6 (Zona Industriale), di rilascio dell'autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
  - lettera e): nulla osta di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge 26.10.1995 nr. 447;
  - lettera g): iscrizione nel registro provinciale utilizzatori rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06;
- alla suddetta istanza è allegata la seguente documentazione:

- a) preliminare di contratto di locazione tra la ditta In.Ser. Salento s.r.l., titolare dell'area in cui dovrà sorgere l'impianto, e la ditta Alluxmetal s.r.l.;
- b) nr. 3 schede riassuntive delle operazioni di recupero;
- c) dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 05.02.1998;
- d) planimetrie dell'impianto;
- e) procura ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile e del D.L. 7/2007, convertito con L. 40/07, per la gestione telematica e la sottoscrizione mediante firma digitale degli atti relativi al procedimento in oggetto rilasciata dal Sig. Stefano Costantini a favore del tecnico incaricato dott. Lorenzo Razzetti;
- f) relazione tecnica illustrativa ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06;
- g) valutazione previsionale di impatto acustico;
- in particolare, con la citata istanza, la Alluxmetal s.r.l. ha inteso richiedere l'iscrizione nel registro provinciale utilizzatori rifiuti per le tipologie di rifiuti, i quantitativi e le operazioni di recupero di seguito riportate:
  - tipologia 03.01, operazioni di recupero R13 ed R4, 5.000 t/a;
  - tipologia 03.02, operazioni di recupero R13 ed R4, 10.000 t/a;
  - tipologia 05.01, operazioni di recupero R13 ed R4, 10.000 t/a;
- il sito nel quale verrà avviata l'attività di recupero, si svilupperà all'interno di un complesso industriale esistente di proprietà della In. Ser. Salento s.r.l. e dalla stessa ceduta in locazione alla Alluxmetal s.r.l.;
- l'intera area presa in locazione dalla Alluxmetal s.r.l. si estende per circa 17.000 mq. (comprese le aree comuni con altri utilizzatori, le aree accessorie, le aree di viabilità, ecc.);
- l'area destinata alle attività di recupero è parte di quella in locazione estendendosi complessivamente su una superficie di circa 4.000 mq. (di cui circa 1.435 mq. risultano essere superfici coperte, in quanto occupate dall'opificio industriale e dagli uffici, mentre per circa 2.500 mq. risultano essere superfici scoperte ed utilizzate per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi);
- ai fini dell'attività di recupero, la ditta si doterà di un impianto di selezione manuale, di un trituratore bi-albero, di un vaglio rotante elettrico fisso, di una pressa compattatrice, di rilevatore geiger e quantometro nonché dei mezzi necessari alla movimentazione dei rifiuti e del materiale recuperato;
- con riferimento alla tipologia 5.1, visto le dotazioni impiantistiche previste, nel rispetto delle previsioni del D.M. 05.02.1998, la ditta potrà svolgere esclusivamente l'attività di recupero R13, per un quantitativo massimo, ai fini del rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 sub allegato 1 dello stesso decreto, pari a 5.000 t/a;
- circa l'impatto acustico il Comune di Lecce Settore Ambiente, Autorità Competente e l'Arpa Puglia
   Dipartimento di Lecce si sono espressi favorevolmente, con prescrizioni, in seno alla conferenza di servizi tenutasi per il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- le prescrizioni dettate dagli enti sono state integralmente recepite dal provvedimento di esclusione dall'applicazione delle procedura di V.I.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. 11/2001, rilasciato con D.D. della Provincia di Lecce nr. 2177 del 28.10.2014;
- da quanto risulta dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata all'istanza di A.U.A. non sono superati i limiti di cui al DPCM 01.03.9, pertanto, non essendo superati i limiti di emissione acustica stabiliti non occorre il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 8 comma 6 del D.P.R. n. 447/95;
- per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia, il proponente, in fase di avvio e nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura da

- parte del Comune di Lecce, intende gestire le stesse come rifiuti depositandole in vasche a tenuta stagna presenti nello stabilimento;
- con certificato rilasciato in data 06.02.2015 la Prefettura di Lecce trasmetteva, per le seguenti figure: Impresa Alluxmetal s.r.l. con sede Legale a Lecce alla via Dorso e per i sig.ri: Costantini Stefano Presidente di Consiglio di Amm.ne, Catalani Claudio Consigliere di Amm.ne, Cavalli Matteo Consigliere di Amm.ne e In SER. SALENTO s.r.l. Socio di maggioranza, "la comunicazione antimafia liberatoria" nella quale comunicava quanto segue: "nei confronti della ditta e persone fisiche di seguito indicate non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011";

Ritenuto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della Società Alluxmetal S.r.l. con sede in Lecce alla via G. Dorso nr. 06 (Zona Industriale), dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 e precisamente lettera g): iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

#### Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce Servizio Ambiente n. 09 del 14/01/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

#### IL DIRIGENTE

## Verificato:

- · La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi, statuto e regolamenti;

## esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

#### **DETERMINA**

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, alla Società ALLUXMETAL s.r.l P.IVA 04565960756, con sede legale ed operativa a Lecce alla via G. Dorso nr. 06 (Zona Industriale) nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Stefano COSTANTINI nato all'Aquila il 26/01/1967 C.F. CSTSFN67A26A345P e residente ad Ascoli Piceno alla via Cavignano n. 200/a, l'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 e precisamente lettera g): iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

2. **di dare atto** che con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, la società è iscritta nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, al numero 192, per le tipologie, operazioni di recupero e quantitativi di seguito riportati:

# Allegato 1 sub-allegato 1 del DMA 05.02.1998

Tipologia 03.01	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]				
Provenienza	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione				
Caratteristiche del rifiuto	rinfusa, rottam imballaggi, fust PCB, PCT < 25 p in peso, oli < 10	rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230			
Codici CER 2002		[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] 190118] [191202] [200140]			
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.			
	R13 - R4	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb;,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale,solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, ne materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi			
Finalità dell'attività di recupero	materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.				
Quantità massima di rifiuto da recuperare richiesta	5.000 t/a	Quantità di rifiuto da recuperare assentita nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 sub allegato 1 del DM 05.02.1998	5.000 t/a		

Tipologia 03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]			
Provenienza	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione			
Caratteristiche del rifiuto	lamiere, nast rottami e cas latte, vuoti e ppb ed even	calli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, tri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, scami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 tualmente contenenti inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; non i sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230		
Codici CER 2002	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]			
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.		
	R13 – R4	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb;,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, ne materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi		

Finalità dell'attività di recupero	materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.				
Quantità massima di rifiuto da recuperare richiesta	10	.000 t/a	Quantità di rifiuto da recuperare assentita nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 sub allegato 1 del DM 05.02.1998	10.000 t/a	
Tipologia 05.01	in sicurezza modifiche e	di cui all'art integrazioni	coli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da opera . 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 20 e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 menti plastiche recuperabili	2 e successivo	
Provenienza	centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209				
Caratteristiche del rifiuto	parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili				
Codici CER 2002	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]				
Attività di recupero R13 N			Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.		
	R13	messa in riserva di rifiuti con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici			
Quantità massima di rifiuto da recuperare richiesta	10.000 t/a		Quantità di rifiuto da 5.000 t/a recuperare assentita nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4 sub allegato 1 del DM 05.02.1998		

- di sottoporre, la Società suddetta e con riferimento alla gestione rifiuti, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - 3.1 la capacità annua complessiva di recupero dell'impianto è determinato in 20.000 t/a;
  - 3.2 nel rispetto della predetta capacità, le quantità massime recuperabili per le singole tipologie non potranno, in ogni caso, superare quelle indicate nelle tabelle sopra riportate;
  - 3.3 la capacità istantanea di messa in riserva dei rifiuti in impianto è determinata in:
    - a. 600 t per i rifiuti di cui alla tipologia 3.1;
    - b. 600 t per i rifiuti di cui alla tipologia 3.2;
    - c. 300 t per i rifiuti di cui alla tipologia 3.2;
  - 3.4 l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
  - 3.5 nello svolgimento dell'attività di recupero R4 per le tipologie di rifiuti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 del DM 05.02.1998, ai fini della produzione di materie prime seconde per l'industria metallurgica (End of Waste), il gestore dovrà rispettare le ulteriori prescrizioni dettate dal Regolamento del Consiglio Europeo nr. 333/2011/UE;
  - 3.6 prima dell'avvio delle operazioni di recupero ed al fine di consentire, alla Provincia di Lecce, i controlli di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06, la Società dovrà:
    - trasmettere al Settore Urbanistica del Comune di Lecce:
      - a) il certificato di regolare esecuzione delle opere e relativa documentazione edilizia prevista dalle leggi e regolamenti vigenti in materia;
      - b) una relazione, a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto delle prescrizioni poste con il presente provvedimento, completa di: 1) documentazione fotografica delle opere realizzate/installate, 2) dichiarazione di idoneità delle vasche a contenere, per caratteristiche tecniche e volumetrie, le acque derivanti da eventi meteorici aventi tempi di ritorno di almeno 5 anni:
    - richiedere ed ottenere dal Settore Urbanistica del Comune di Lecce il certificato di agibilità, dietro presentazione della documentazione prevista dalle leggi in materia;
    - trasmettere, alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente:

- a) il certificato di regolare esecuzione delle opere e relativa documentazione edilizia trasmessa al Comune di Lecce;
- b) il certificato di agibilità dell'impianto riferito alla specifica attività di recupero rifiuti, rilasciato da questo Settore Urbanistica;
- c) una relazione, a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto delle prescrizioni poste con il presente provvedimento, completa di: 1) documentazione fotografica delle opere realizzate/installate, 2) dichiarazione di idoneità delle vasche a contenere, per caratteristiche tecniche e volumetrie, le acque derivanti da eventi meteorici aventi tempi di ritorno di almeno 5 anni;
- 3.7 la società, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura da parte del Comune di Lecce – Settore Ambiente, dovrà provvedere a smaltire come rifiuti le acque meteoriche raccolte nelle vasche a tenuta entro 48 dal termine dell'evento piovoso;
- 3.8 la società dovrà comunicare, al Settore scrivente ed alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio dell'attività;
- 3.9 la società dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;
- 3.10 la società dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
- 3.11 la società dovrà effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento nei confronti della Provincia di Lecce, dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale. Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della Ditta dal Registro Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06 la continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;
- 3.12 la presente determinazione non vale quale certificato d'iscrizione nel Registro Provinciale, che potrà essere richiesto con apposita istanza;
- 3.13 la società nell'espletamento delle attività di recupero dei rifiuti dovrà scrupolosamente attenersi all'osservanza delle ulteriori prescrizioni dettate dalla D.D. della Provincia di Lecce nr. 2177 del 28.10.2014 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nonché di tutta la ulteriore normativa vigente in materia di tutela ambientale;
- 3.14 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;
- 3.15 questo Settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
  - richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
  - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
  - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;

- 5. dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
- 6. dare atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
- 7. dare atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
  - a) Alla società Alluxmetal S.r.l., con sede legale ed operativa in Lecce alla via G. Dorso nr. 06 nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Stefano COSTANTINI;
  - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 Lecce;
  - c) Alla Provincia di Lecce Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 Lecce;
  - d) Alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 Lecce;
  - e) Alla ASL Lecce Dipartimento di Prevenzione Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 Lecce;
  - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 Lecce;
  - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale Lecce;
- 8. dare atto che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 9. dare atto che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
- 10. dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

Lecce, lì 17.02.2015

Istruita da: Il Coordinatore Tecnico del SUAP Geom. Riccardo LOIACONO

> IL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Arch. Luigi MANIGLIO